



Comune di Rovolon (PD)
(codice ISTAT: 028071)

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

MODELLO DI INTERVENTO PER INCIDENTI RILEVANTI

codice documento: p 02 01 051_MI_INCIDENTI RILEVANTI

Realizzato a cura di:

Dr. Geol. Francesco Benincasa (338-8484605)

Dr. Geol. Vittorio Bisaglia (368-7217303)

Data, marzo 2020

Rev. n. 01

RISCHIO INCIDENTI RILEVANTI

Nel territorio comunale di Rovolon (PD) non sono presenti attività industriali soggette alla normativa "Seveso" (D.Lgs. 105/2015 che ha sostituito il vecchio D.Lgs. 334/99) e oggetto di piano di Emergenza Esterno.

Descrizione rischio industriale

I processi industriali che richiedono l'uso di sostanze pericolose, in condizioni anomale dell'impianto o del funzionamento, possono dare origine a eventi incidentali (emissione di sostanze tossiche o rilascio di energia) di entità tale da provocare danni immediati o differiti per la salute umana e per l'ambiente, all'interno e all'esterno dello stabilimento industriale.

Per rischio industriale si intende la possibilità che in seguito a un incidente in un insediamento industriale si sviluppi un incendio, con il coinvolgimento di sostanze infiammabili, una esplosione, con il coinvolgimento di sostanze esplosive, o una nube tossica, con il coinvolgimento di sostanze che si liberano allo stato gassoso, i cui effetti possano causare danni alla popolazione o all'ambiente.

Gli effetti di un incidente industriale possono essere mitigati dall'attuazione di piani di emergenza adeguati, sia interni sia esterni. Questi ultimi prevedono misure di autoprotezione e comportamenti da fare adottare alla popolazione.

L'incidente di Seveso

Il 10 luglio 1976, nello stabilimento della società Icmesa di Meda, in Lombardia, un reattore destinato alla produzione di triclorofenolo perde il controllo della temperatura. L'apertura delle valvole di sicurezza evita l'esplosione del reattore, ma l'alta temperatura provoca una modifica della reazione in atto con la formazione di una sostanza classificata in seguito come diossina.

La diossina rilasciata in aria forma una nube tossica che i venti spostano verso Cesano Maderno, Desio e Seveso, il Comune più colpito da questo incidente, tra i più gravi mai registrati in Europa.

L'incidente ha gravi effetti sulla salute dei lavoratori e degli abitanti della zona esposti alla nube tossica: la maggior parte di loro riporta infiammazioni agli occhi.

Alcune persone subiscono degenerazioni della pelle (la cosiddetta cloracne) e gli effetti sulla salute generale sono ancora oggi oggetto di studio. La nube tossica ha ripercussioni anche di tipo ambientale con la contaminazione del territorio circostante.

Il dibattito internazionale sul rischio industriale

Il grave incidente di Seveso induce la Comunità Europea a dotarsi di una normativa diretta a controllare i pericoli di incidenti causati da sostanze pericolose.

La crescente attenzione per la qualità della vita e per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente pone il problema del rischio industriale al centro del dibattito internazionale.

Nel 1982 è emanata la prima direttiva comunitaria, meglio conosciuta come Seveso I. Recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 - sostituito con il decreto legislativo n. 334 del 1999 - rende efficace la direttiva emanata dalla Comunità Europea nel 1996.

Il decreto Legge n. 238 del 2005 introduce ulteriori disposizioni per garantire la sicurezza industriale nel nostro Paese, rendendo valide in Italia le prescrizioni contenute nella direttiva comunitaria 2003/105/CE sul "Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

Linee guida per l'informazione alla popolazione

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007 pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 della Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007

Il documento, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con i ministeri competenti e le Regioni, è uno strumento tecnico-operativo indirizzato ai sindaci dei Comuni in cui sorgono stabilimenti industriali o che per prossimità potrebbero essere coinvolti in caso di incidente. I Comuni, in base all'articolo 22 comma 4 del decreto 334/99, hanno infatti il compito di "portare tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore" dello stabilimento attraverso la scheda informativa. È quindi dovere del sindaco elaborare una campagna informativa sviluppando e adattando alle caratteristiche del proprio territorio le indicazioni contenute nelle Linee Guida.

Il pacchetto informativo prodotto e adottato dal Sindaco deve poi essere trasmesso alla Prefettura e alla Provincia per essere inserito nel PEE.

Obiettivo delle campagne di informazione è rendere i cittadini consapevoli dell'esistenza del rischio industriale e della possibilità di mitigare le conseguenze di un incidente rilevante adottando norme di autoprotezione e mettendo in pratica le misure di sicurezza indicate nel Piano di Emergenza Esterna.

In allegato il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007.

Attuazione Seveso III: redazione del Piano di Emergenza

Il Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 dà attuazione alla direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose della

Direttiva 105/2015.

Il Decreto distingue fra Piano di Emergenza interno ed Esterno.

Piano di emergenza interna

Il Decreto stabilisce all'articolo 20 che per tutti gli stabilimenti di soglia superiore il Gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interna: gli stessi attori vanno consultati preliminarmente in caso di riesame e sperimentazione del Piano stesso. Il Piano di Emergenza interna va adottato nei seguenti termini:

- a) per i nuovi stabilimenti, prima di iniziare l'attività oppure delle modifiche che comportano un cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose;
- b) per gli stabilimenti preesistenti, entro il 1° giugno 2016, a meno che il piano di emergenza interna predisposto anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e le informazioni che vi sono contenute nonché le informazioni di cui al comma 4 siano conformi a quanto previsto dal presente articolo e siano rimaste invariate;
- c) per gli altri stabilimenti entro un anno dalla data dalla quale la direttiva 2012/18/UE si applica allo stabilimento.

Per tutti gli stabilimenti di soglia inferiore, le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento connesse con la presenza di sostanze pericolose sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 14, comma 5 e all'allegato 3.

Piano di emergenza esterna

Il Prefetto redige il piano di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti entro due anni dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 4, e delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'articolo 17, ove disponibili; per gli stabilimenti di soglia inferiore il piano è predisposto sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 13 e 19, comma 3, ove disponibili.

Tale piano va comunicato al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, nonché al CTR e alla regione o al soggetto da essa designato e ai sindaci, alla regione e all'ente territoriale di area vasta. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).

Inoltre, viene riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

Fino all'emanazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna da parte del Dipartimento della protezione civile d'intesa con la Conferenza Unificata, si applicano le disposizioni in materia di pianificazione dell'emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante e di informazione alla popolazione sul rischio industriale adottate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

Si legge poi al comma 11 che in base alle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza nonché trasmesse dal gestore ai sensi dell'articolo 20, comma 4, e dell'articolo 13, il Prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, sentito il CTR, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti all'esterno dello stabilimento provocati dagli incidenti rilevanti connessi alla presenza di sostanze pericolose può decidere di non predisporre il piano. Tale decisione deve essere tempestivamente comunicata alle altre autorità competenti di cui all'articolo 13, comma 1, unitamente alle relative motivazioni.

Riferimenti normativi:

DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 - Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 38).

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2015

Nota 1

Protezione civile e impianti “Seveso”

Con decreto del 16.2.2018, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato istituito un Gruppo di lavoro per la elaborazione – entro un anno – delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna degli stabilimenti industriali a rischio incidente rilevante e per la relativa informazione alla popolazione.

In attesa delle nuove linee guida, si utilizzano le indicazioni delle linee guida contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007 pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 della Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007.

Le procedure di attivazione del Piano sono articolate su tre livelli operativi connessi agli stati di:

- ATTENZIONE (codice giallo)
- PREALLARME (codice arancione)
- ALLARME/EMERGENZA (codice rosso)

Che non necessariamente si verificano in sequenza.

Incidente di I Livello:

Evento incidentale che, se pur privo di qualsiasi ripercussione all'esterno dello stabilimento/impianto per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell'Amministrazione Comunale.

In questa fase, il Gestore informa la Prefettura e gli altri soggetti individuati nel PEE al merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l'opportuna gestione.

Ad un tale evento incidentale si attribuisce lo stato di **ATTENZIONE**.

Incidente di II Livello:

Evento incidentale che pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono riassunti come pericolosi per la popolazione e/o l'ambiente.

In questa fase, il Gestore richiede l'intervento di squadre esterne dei VVF, informa l'Autorità Preposta (Prefettura) e gli altri soggetti individuati nel PEE.

La Prefettura (Autorità preposta) assume il coordinamento della Gestione dell'emergenza al fine di consentire un'attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.

Ad un tale evento incidentale si attribuisce lo stato di **PREALLARME**.

Incidente di III Livello:

Evento incidentale che richiede, per il suo controllo nel tempo, l'ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento.

Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 09.05.2001).

In questa fase si ha l'intervento al massimo livello di tutti i soggetti individuati nel PEE.

Ad un tale incidente si attribuisce lo stato di **ALLARME / EMERGENZA**.

Spetta al Gestore dello stabilimento stabilire se l'accadimento si colloca in fase di **ATTENZIONE, PREALLARME o ALLARME/EMERGENZA**.

Lo stato di PREALLARME è comunicato e dichiarato dal Prefetto sulla base delle informazioni assunte. Analogamente vale per lo STATO DI ALLARME/EMERGENZA.

Ai suddetti livelli di allerta si aggiunge il CESSATO PREALLARME ed il CESSATO ALLARME/EMERGENZA.

Il cessato stato di PREALLARME ed anche il cessato stato di ALLARME/EMERGENZA è dichiarato ufficialmente dal Prefetto, sentite le strutture operative, la Direzione dello stabilimento, il Sindaco, quando è assicurata la messa in sicurezza delle persone, del territorio e dell'ambiente (rif. Linee guida DPCM 25.02.2005).

Codifica dei livelli di allerta	Definizione	Enti/Strutture Soggetti interessati
Incidente di primo livello	<p>Evento incidentale che, se pur privo di qualsiasi ripercussione all'esterno dello stabilimento/impianto per il suo livello di gravità, può o potrebbe essere avvertito dalla popolazione creando, così, in essa una forma incipiente di allarmismo e preoccupazione per cui si rende necessario attivare una procedura informativa da parte dell'Amministrazione Comunale.</p> <p>In questa fase, il Gestore informa la Prefettura e gli altri soggetti individuati nel PEE al merito agli eventi in corso, al fine di consentirne l'opportuna gestione.</p> <p>Ad un tale evento incidentale si attribuisce lo stato di ATTENZIONE (codice giallo).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prefettura - Comune - Vigli del Fuoco - Città metropolitana di Venezia <p>Vengono inoltre informati dalla Direzione dello Stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente della Giunta Regionale - Presidente della Città Metropolitana di Venezia - Sindaco
Incidente di secondo livello	<p>Evento incidentale che pur sotto controllo, per la sua natura o per particolari condizioni ambientali, spaziali, temporali e meteorologiche, possa far temere un aggravamento o possa essere avvertito dalla maggior parte della popolazione esposta, comportando la necessità di attivazione delle procedure di sicurezza e di informazione.</p> <p>Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che, per la vistosità o fragorosità dei loro effetti (incendio, esplosione, fumi, rilasci o sversamenti di sostanze pericolose), vengono percepiti chiaramente dalla popolazione esposta, sebbene i parametri fisici che li caratterizzano non raggiungano livelli di soglia che dalla letteratura sono riassunti come pericolosi per la popolazione e/o l'ambiente.</p> <p>In questa fase, il Gestore richiede l'intervento di squadre esterne dei VVF, informa l'Autorità Preposta (Prefettura) e gli altri soggetti individuati nel PEE.</p> <p>La Prefettura (Autorità preposta) assume il coordinamento della Gestione dell'emergenza al fine di consentire un'attivazione preventiva delle strutture, affinché si tengano pronte a intervenire in caso di evoluzione di un evento incidentale.</p> <p>Ad un tale evento incidentale si attribuisce lo stato di PREALLARME (codice arancione).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prefettura - Questura - Comune - Vigili del Fuoco - Città Metropolitana di Venezia (Settore Protezione Civile) <p>Vengono inoltre informati dalla Direzione dello Stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente della Giunta Regionale - Presidente della Città Metropolitana di Venezia - Sindaco <p>I predetti Enti sono avvertiti in via preliminare dal Gestore e contestualmente dalla Prefettura che avvertirà i precitati Enti unitamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comando Provinciale dei Carabinieri - Comando Provinciale della Guardia di Finanza Forze Armate - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Stradale

		<ul style="list-style-type: none"> - ASL-118 - ARPAV - Associazioni di Volontariato - Croce Rossa italiana - RFI - telecom, enel, gestore gas, e strutture di servizi ecc.
Incidente di terzo livello	<p>Evento incidentale che richiede, per il suo controllo nel tempo, l'ausilio dei VVF e, fin dal suo insorgere o a seguito del suo sviluppo incontrollato, può coinvolgere, con i suoi effetti infortunistici, sanitari ed inquinanti, le aree esterne allo stabilimento.</p> <p>Tali circostanze sono relative a tutti quegli eventi che possono dare origine esternamente allo stabilimento a valori di irraggiamento, sovrappressione e tossicità superiori a quelli solitamente presi a riferimento per la stima delle conseguenze (DM 09.05.2001).</p> <p>In questa fase si ha l'intervento al massimo livello di tutti i soggetti individuati nel PEE.</p> <p>Ad un tale incidente si attribuisce lo stato di ALLARME / EMERGENZA (codice rosso).</p> <p>In questa fase si ha l'intervento al massimo livello di tutti i soggetti individuati nel PEE.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Prefettura - Questura - Comune - Vigili del Fuoco - Città Metropolitana di Venezia (Settore Protezione Civile) <p>Vengono inoltre informati dalla Direzione dello Stabilimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente della Giunta Regionale - Presidente della Città Metropolitana di Venezia - Sindaco <p>I predetti Enti sono avvertiti in via preliminare dal Gestore e contestualmente dalla Prefettura che avvertirà i precitati Enti unitamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comando Provinciale dei Carabinieri - Comando Provinciale della Guardia di Finanza Forze Armate - Corpo Forestale dello Stato - Polizia Stradale - ASL-118 - ARPAV - Associazioni di Volontariato - Croce Rossa italiana - RFI - telecom, enel, gestore gas, e strutture di servizi ecc.

Adempimenti generali degli Enti e delle Strutture coinvolte nella gestione dell'emergenza

La Prefettura

Ricevuta notizia di un qualsiasi evento quale un'emissione, un incendio, un'esplosione di una certa entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività dello stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, ed in cui intervengono una o più sostanze, avvalendosi della collaborazione del **Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), della Direzione dello Stabilimento e del Comune:**

1. Dispone l'adozione di tutte le misure che la gravità del caso impone nell'interesse della pubblica incolumità;
2. Sovrintende a tutti i servizi d'intervento e di soccorso;
3. Dispone le modalità per l'accesso e la circolazione delle persone, delle merci e dei mezzi di trasporto nella zona riconosciuta pericolosa;
4. Successivamente al riconoscimento dello **stato di emergenza**, l'ufficio stampa della Prefettura provvede alla divulgazione di comunicati ufficiali in ordine all'evoluzione della situazione.

Il Centro Coordinamento Servizi (CCS) istituito dal Prefetto, viene attivato in emergenza su disposizioni del Prefetto medesimo, con compiti di assistenza tecnica, amministrativa e logistica.

La composizione e le funzioni del **COM** sono riportate in allegato.

Il Posto di Comando Avanzato (PCA) è la struttura di coordinamento che ha il compito di garantire un rapido collegamento tra le forze in campo al fine di supportare le operazioni di soccorso, sia in termini di assistenza alla popolazione nella fase acuta dell'emergenza, che di scambi di informazioni con le strutture istituzionali di coordinamento e decisione (**COM e CCS**).

Nell'area destinata al Posto di Comando Avanzato si concentreranno:

1. Tutti i mezzi operativi dei Vigili del Fuoco
2. Le ambulanze del 118 e delle Forze dell'Ordine
3. Tutte le risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza

Nel PCA si tengono i primi ed immediati incontri operativi e le strutture sanitarie si organizzano per l'eventuale triage medico.

Nel PCA, inoltre, si valuta l'evoluzione del fenomeno in relazione alle condizioni meteorologiche e si segue l'andamento delle operazioni di soccorso, in costante contatto con il CCS.

Il coordinamento delle operazioni di soccorso è affidato al Direttore dell'intervento nella persona del Comandante dei Vigili del Fuoco.

La Direzione dello Stabilimento, all'accadimento di un evento incidentale provvede ad attivare il Piano di Emergenza interno (PEI), informare l'Autorità Preposta (Prefettura), il Sindaco, il Comando provinciale VVF, il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Città Metropolitana di Venezia del verificarsi dell'incidente rilevante ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DLgs. 334/99 e ss.mm.ii. provvede altresì a seguire costantemente l'evoluzione dell'evento incidentale, aggiornare le informazioni comunicando direttamente con la Prefettura e resta a disposizione dei VVF.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è preposto al soccorso tecnico urgente, al pronto intervento e prima assistenza, mediante l'impiego di unità dotate di adeguato supporto tecnologico.

Al momento della segnalazione dell'evento incidentale:

1. Interviene sul posto con il proprio personale operativo per mitigare gli effetti prodotti dall'incidente;
2. Promuove ed attua un organico collegamento tecnico con le altre componenti che concorrono nella fase operativa di intervento e prima assistenza;
3. Collabora alla diffusione delle informazioni tecniche utili per fronteggiare l'emergenza in atto;
4. Invia propri delegati al CCS, COM e PCA una volta costituiti.

Il Comune assicura tramite le forze di polizia municipale l'informazione alla popolazione nei vari livelli di allerta.

Il Sindaco nel caso di evento incidentale:

1. Dispone l'attivazione delle strutture di protezione civile (polizia municipale, volontariato, ecc.). informa di concerto con il Prefetto, la popolazione sull'evento in corso e comunica, tramite le proprie strutture operative, le misure di autoprotezione da adottare per mitigare le conseguenze;
2. Dispone l'utilizzo delle aree di ricovero per la popolazione;
3. Segue l'evoluzione della situazione e informa la popolazione della revoca dello stato di emergenza esterna;

4. Invia i propri delegati al CCS, COM e PCA una volta costituiti e non appena richiesto;
5. In caso di cessata emergenza si adopera per il ripristino delle condizioni di normalità ed, in particolare, per l'ordinato rientro della popolazione nelle proprie abitazioni/luoghi di lavoro.

La Provincia di Padova, nell'assolvimento dei compiti connessi al seguente piano, interviene in supporto alla Prefettura. In particolare, per questa tipologia di rischio, la Città Metropolitana si avvale del contributo del proprio Corpo di Polizia Provinciale che è attivato direttamente del Dirigente referente.

La ASL contribuisce all'individuazione dei sistemi di protezione sanitaria per la popolazione residente nelle aree vicine allo stabilimento.

In caso di evento incidentale provvede in via generale a:

1. Inviar personale tecnico che si raccorda con il Direttore tecnico dei soccorsi e con il CCS (una volta istituito) per la valutazione della situazione;
2. Informare le unità ospedaliere locali e quelle delle zone limitrofe sugli aspetti sanitari dell'evento incidentale;
3. Fornisce, sentite le altre autorità sanitarie, i dati relativi all'entità e l'estensione del rischio per la salute pubblica;
4. Invia i propri delegati al CCS, COM e PCA una volta costituiti e non appena richiesto.

Il Dipartimento Provinciale ARPAV, in caso di incidente rilevante fornisce supporto tecnico all'Autorità Preposta all'emergenza, sulla base della conoscenza dei rischi associati alle sostanze pericolose presenti nello stabilimento. Nel caso di istituzione del Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS) presso la Sala Operativa della Prefettura, il Dipartimento Provinciale ARPAV interviene con il Responsabile del Dipartimento, o un suo delegato.

Al di fuori del servizio di Dipartimento ARPAV attua quanto sopra mediante Servizio di Pronta Disponibilità.

Il personale ARPAV non è autorizzato ad accedere ad aree pericolose o potenzialmente pericolose.

Nella fase post-incidentale il Dipartimento ARPAV effettua gli accertamenti ritenuti necessari sullo stato dell'ambiente nella zona interessata dall'evento, con eventuali analisi di laboratorio. In tale fase, operativamente, il Dipartimento potrà provvedere alla verifica dell'entità dell'incidente in termini di effetti sull'ambiente mediante prelievo di campioni delle diverse matrici ambientali, se ritenuti necessari, e ad una successiva collaborazione nella predisposizione di eventuali progetti di bonifica ambientale, in relazione alle risultanze del monitoraggio predisposto.


La Questura in caso di evento incidentale segnalato, coordina le Forze dell'Ordine al fine del controllo dei flussi nelle aree interessate dall'emergenza anche ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico.

Invia i propri delegati al CCS, COM e PCA una volta costituiti e non appena richiesto.

La Popolazione si attiene scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Sindaco, adottando le misure di autoprotezione in caso di emergenza e le indicazioni fornite in tempo reale dai mezzi di comunicazione.

Di seguito sono riportate le modalità di comportamento da mettere in pratica in caso di un generico incidente industriale.

COSA FARE



Se si è all'aperto portarsi nel locale al chiuso più vicino.



Se si avverte presenza di odori pungenti o senso di irritazione proteggersi la bocca e il naso con un panno bagnato.



Chiudere porte, finestre e tamponare con panni bagnati eventuali spiragli.



Spegnere ogni tipo di fiamma.



Chiudere prese d'aria, imbocco di canne e camini con panni bagnati e nastro.



Accendere radio, TV, computer per seguire l'evolversi della situazione (Radio Stop, GranducatoTV, sito web comunale).



Spegnere condizionatori, impianti di produzione calore, ecc.



Prestare attenzione al cessato allarme. Poi aerare i locali.

COSA NON FARE



Non usare il telefono se non per richiedere soccorso sanitario.



Non andare a prendere i bimbi a scuola.



Non fumare.



Non andare sul luogo dell'incidente.



DALLE LINEE GUIDA PER L'INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
SUL RISCHIO INDUSTRIALE DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE